

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata "LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA". D'ora innanzi indicata più semplicemente come Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Via Nomentana n. 257 - 00161 Roma; con deliberazione del proprio Consiglio direttivo, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art.3

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; l'Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'Associazione si propone di contribuire, di praticare e diffondere - con particolare riferimento alle espressioni di ogni branca del diritto o profilo di matrice giuridica - la cultura, la ricerca e la conoscenza critica in ogni sua espressione del diritto di famiglia. Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà avvalersi anche di soggetti estranei alla stessa ed attivare una rete di collaborazioni tra persone fisiche, giuridiche, cooperative, associazioni anche di volontariato, enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione sempre che gli stessi non siano - per statuto o pratica - in contrasto con gli scopi e le caratteristiche politico-culturali dell'associazione medesima.

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lo studio, la ricerca, la documentazione, il confronto e l'aggiornamento in tema di diritto di famiglia, diritto minorile e diritto delle successioni;
- b) promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, rassegne e convegni;
- c) promozione, organizzazione e gestione di progetti di studio, di lavoro e ricerca;
- d) promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e di studio, di seminari e di progetti didattici;
- e) raccolta, conservazione e diffusione di documentazione giuridica;
- f) promozione, organizzazione, gestione delle attività di service, consulenza ed assistenza;
- g) produzione e diffusione di materiali anche editoriali inerenti al suo scopo sociale;
- h) ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale - anche di natura commerciale - purché compatibile con lo statuto e le sue finalità.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà in particolare: operare anche su mandato e/o a seguito di convenzioni con Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Organismi pubblici le/o privati, Persone fisiche e/o giuridiche; produrre, in proprio o su mandato, eventi culturali, opere letterarie, corsi di formazione, di studio e didattica.

Art. 6

Possono essere Soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa.

L'Associazione ha la facoltà di nominare Soci onorari, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 7

I Soci si suddividono in tre categorie: Soci fondatori, Soci collaboratori e Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono firmatari del presente atto, essi sono equiparati ai soci ordinari.

Sono Soci collaboratori coloro che si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono Soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali d'adesione stabilite dal Direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote sono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

I Soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/-o dei contributi dell'associazione.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.

Art. 9

I Soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal Consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il Socio ha in corso con l'Associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) che persista, senza giustificato motivo, nel mancato versamento delle quote sociali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già corrisposte.

TITOLO III
Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo, se l'Assemblea dei Soci delibera la sua elezione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, se l'Assemblea dei Soci delibera la sua elezione.

Art. 15

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, anche per via telematica.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei Soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea, in questo caso, la convocazione stessa deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo;
- c) nominare il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo fissandone il numero prima dell'elezione nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- e) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- i) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16

Le assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente o da un Socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale,

Art. 18

Il Consiglio direttivo è investito di poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea, dello stesso fa parte di diritto il Presidente.

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci. Esso dura in carica due anni. I componenti del Consiglio direttivo, che variano da un minimo di due ad un massimo di sei, sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un Amministratore delegato, ad un Comitato esecutivo o a un Direttore.

Art. 19

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando lo richieda almeno la metà dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere e un Segretario verbalizzante.

Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea dei soci. È autorizzato all'apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione, alla loro gestione anche con facoltà di delega.

Sono attribuiti al Presidente tutti i compiti del Consiglio direttivo fino alla sua costituzione ai sensi dell'art. 18 e seguenti.

L'Assemblea può altresì nominare un Vicepresidente che ricopra le funzioni del Presidente in caso d'indisponibilità di quest'ultimo. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere delegati dal Presidente al Tesoriere, all'Amministratore delegato e/o al Direttore ed eventualmente, a singoli operatori dell'associazione.

Art. 22

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili.

Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali -dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; l'Assemblea- deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti associativi con finalità analoghe (e/o organismi con qualifica di ONLUS) o a fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662).

TITOLO VI

Clausola compromissoria

Art. 25

I Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci stessi e tra l'Associazione ed i Soci, sia in» ordine all'applicazione che all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il presente Statuto, composto di 25 articoli trascritti in cinque pagine (numerate da pag. 2 a pag. 6), è stato fatto, letto, approvato e sottoscritto in data 15 ottobre 2018 in Roma, presso la sede dell'Associazione sita in Via Nomentana n. 257.